

Decreto-Legge 17 marzo 2020, n. 18 (DL “Cura Italia”), convertito, con modificazioni, dalla Legge 27/2020

Applicazione della moratoria ex art 56, comma 2, lett. c) ai finanziamenti agevolati ex Plafond “Moratoria Sisma 2012 – Fase I e II” e Plafond “Moratoria Sisma Centro Italia – Plafond 2017”, prorogata dall’art. 65 del DL 104/2020 (D.L. Agosto)

Si fa riferimento ai finanziamenti agevolati, garantiti dallo Stato, erogati dalle banche aderenti alle convenzioni “Plafond Moratoria Sisma 2012 – Fase I e II” e “Plafond Moratoria Sisma Centro Italia – Plafond 2017”, sottoscritte tra l’ABI e la Cassa Depositi e Prestiti (CDP) in attuazione di specifiche norme di legge e finalizzati a favorire, rispettivamente, la riscossione tributaria e contributiva dei territori dell’Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto danneggiati dal sisma del 2012 e, per la sola riscossione tributaria, di quelli del Centro Italia colpiti dal sisma del 2016.

Il Decreto-Legge 17 marzo 2020, n. 18 (c.d. Decreto-Legge “Cura Italia”), convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 27/2020, ha introdotto una serie di misure a sostegno alla liquidità delle imprese danneggiate dall’emergenza sanitaria determinata dal diffondersi del COVID-19 nel nostro Paese. In particolare, l’art. 56, comma 2, lett. c), ha disposto per le **micro, piccole e medie imprese la sospensione, fino al 30 settembre 2020, del pagamento delle rate o dei canoni di leasing in scadenza prima del 30 settembre 2020.**

L’articolo 65 del Decreto-Legge 104 del 14 agosto 2020, pubblicato sulla GU n. 203 del 14/08/20, ha disposto la proroga automatica senza formalità al 31 gennaio 2021 delle posizioni sospese ai sensi del DL 18 art. 56 salvo espressa rinuncia da comunicare alla banca entro il 30 settembre 2020.

Il predetto decreto ha previsto altresì la possibilità, per le imprese che ancora non ne avessero beneficiato, di richiedere entro il 31 dicembre 2020 la sospensione del pagamento delle rate in scadenza fino al 31 gennaio 2021 con le medesime modalità e condizioni previste dal DL 18.

In riferimento alla suddetta norma, i titolari dei finanziamenti in oggetto che ne fanno richiesta e hanno i necessari requisiti possono beneficiare della sospensione delle rate in scadenza il 30 giugno 2020 <e 31 dicembre 2020> ¹ posticipandone il pagamento al 30/06/2021 con traslazione in avanti del piano di ammortamento dei finanziamenti per un periodo analogo a quello della sospensione.

Destinatari dell’iniziativa

le microimprese e le piccole e medie imprese (inclusi i professionisti) come definite dalla Raccomandazione della Commissione europea n. 2003/361/CE del 6 maggio 2003, aventi sede in Italia, le cui esposizioni debitorie non siano, alla data di pubblicazione del decreto (17/03/2020), classificate come esposizioni creditizie deteriorate ai sensi della disciplina applicabile agli intermediari creditizi, che dichiarano di aver subito in via temporanea carenze di liquidità quale conseguenza diretta della diffusione dell’epidemia da COVID-19 e siano titolari di finanziamenti agevolati ex Plafond “Moratoria Sisma 2012 – Fase I e II” e Plafond “Moratoria Sisma Centro Italia – Plafond 2017”

Modalità di presentazione della domanda

¹ Limitatamente ai Finanziamenti “Plafond Moratoria Tributi Sisma Centro Italia –Plafond 2017”

I clienti che intendono usufruire della sospensione, se in possesso dei requisiti soggettivi e oggettivi, possono presentare alla propria Filiale una Comunicazione di sospensione ai sensi dell'art. 56 del DL 18 del 17 marzo 2020, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 27/2020, prorogato dall'art. 65 del DL n. 104/2020, con la quale autocertificano, ai sensi dell'art. 47 DPR 445/2000, di aver subito in via temporanea carenze di liquidità quale conseguenza diretta della diffusione dell'epidemia da COVID-19.

La comunicazione, disponibile in Filiale o scaricabile dal Sito Internet della Banca, dovrà pervenire alla Filiale di riferimento entro il 31 dicembre 2020 anche a mezzo PEC o mail corredata da documento di identità del firmatario della comunicazione.

Si precisa che per quanto concerne i Plafond "Moratoria Sisma 2012 – Fase I e II" la rata del 30 giugno 2020 rappresenta la conclusione del piano di ammortamento, pertanto, se regolarmente pagata, decorsi 30 giorni dalla scadenza il finanziamento risulterà estinto e non sarà possibile operare alcuna sospensione.

Rinuncia alla proroga automatica per i finanziamenti già sospesi

I clienti che hanno già attivato la sospensione ai sensi del DL 18/2020 e non desiderano beneficiare della proroga automatica prevista dal DL 104/2020, devono inviare il modulo di rinuncia, disponibile in Filiale o scaricabile dal Sito Internet, alla Filiale di riferimento entro il 30 settembre, anche a mezzo PEC o mail corredata da documento di identità del firmatario della comunicazione.

Costi ed effetti della sospensione

A seguito della sospensione, il piano di ammortamento del finanziamento si allunga di un periodo pari a quello di sospensione.

Si specifica che sul debito residuo del finanziamento in essere al momento della sospensione, per la durata della sospensione stessa, maturano interessi calcolati al tasso contrattuale.

Trattandosi di finanziamenti erogati con provvista di terzi, regolati per legge e secondo la relativa convenzione tra ABI e Cassa Depositi e Prestiti, la quota interessi relativa al periodo di sospensione resterà a carico del cliente, come previsto all'art. 26 ter della Legge n. 77 del 17 luglio 2020, di conversione del Decreto-Legge 19/05/2020 n. 34 (c.d. "Decreto Rilancio").

Gli interessi maturati durante il periodo di sospensione saranno rimborsati dai clienti, senza applicazione di ulteriori oneri, alla ripresa dell'ammortamento del finanziamento suddivisi in quote di eguale importo, aggiuntive alle rimanenti rate di ammortamento per una durata pari alla durata residua del finanziamento. Al termine del periodo di sospensione, riprenderà anche il rimborso della quota capitale.

Non sono previsti oneri aggiuntivi (commissioni, spese, ecc.) a carico del cliente, né sono richieste garanzie ulteriori.

Per maggiori informazioni e per formalizzare la sospensione occorre contattare una filiale Intesa Sanpaolo.

Settembre 2020

Prospetto esemplificativo degli interessi che maturano nel periodo di sospensione

A seguito della richiesta di attivare la sospensione delle rate del finanziamento riportiamo di seguito una breve sintesi sul funzionamento della sospensione e una simulazione relativa all'ammontare degli interessi che matureranno nel periodo di sospensione.

Trattandosi di finanziamenti erogati con provvista di terzi, regolati per legge e secondo la relativa convenzione tra ABI e Cassa Depositi e Prestiti, la quota interessi relativa al periodo di sospensione potrebbe restare a carico del cliente ove, in assenza di uno specifico provvedimento legislativo emanato sul punto, tale quota venisse richiesta alla banca dall'ente fornitore della provvista.

In tale caso gli interessi maturati nel periodo di sospensione verrebbero calcolati e rimborsati come nell'esempio che segue.

Sintesi principali caratteristiche della sospensione dell'intera rata

A seguito dell'avvio della sospensione, la banca sospende il pagamento delle rate per il periodo previsto e durante la sospensione stessa maturano interessi calcolati al tasso contrattuale sul capitale residuo in essere al momento della sospensione stessa. Tali interessi saranno rimborsati dal mutuatario, senza applicazione di ulteriori oneri, alla ripresa dell'ammortamento del finanziamento, suddivisi in quote di eguale importo, aggiuntive alle rimanenti rate di ammortamento per una durata pari alla durata residua del finanziamento.

Al termine della sospensione il cliente riprenderà a pagare le rate, secondo il piano di ammortamento previsto dal finanziamento, con l'aggiunta degli interessi come sopra calcolati. Non sono previsti altri costi a carico del cliente. Il piano di ammortamento si allungherà per un periodo corrispondente alla durata della sospensione.

Esempio con gli effetti della sospensione dell'intera rata per un finanziamento a tasso fisso

Mutuo erogato a novembre 2017

Importo mutuo: 50.000,00 euro

Tasso nominale annuo fisso: 0,75%

Durata: 7 anni

Numero rate da rimborsare: 14

Importo rata: 5.000,00 euro

Decorrenza sospensione: 30.06.2020

Durata sospensione: 12mesi

Capitale residuo alla data di decorrenza della sospensione: 50.000,00 euro

Sospendendo il pagamento delle rate in scadenza al 30 giugno 2020 e 31 dicembre 2020 il totale della quota interessi che maturano nel periodo di sospensione è pari a 375 euro.

Di conseguenza, il Cliente dovrà restituire tali interessi a partire dalla rata successiva al termine della sospensione per la durata residua del finanziamento; l'importo da aggiungere alle singole rate è pari a 20,83 euro al mese.

La sospensione comporta l'allungamento del piano di ammortamento di 6 mesi, con un aumento dell'ammontare degli interessi, rispetto al piano originario, pari a 375 euro.